



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N°81 – 26 GIUGNO 2024

Riunione del 19 Giugno 2024

80.23.24 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **Sig. Salvatore Minutoli n.q. di Presidente p.t. della S.S. ASD BATTIPAGLIESE VOLLEY**
- **S.S. ASD BATTIPAGLIESE VOLLEY in persona del Presidente p.t.**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

Con atto di deferimento relativo al procedimento Reg. n. 82/2023-24, la Procura Federale chiedeva al Tribunale Federale di instaurare un procedimento disciplinare nei confronti di:

- *Sig. **Salvatore Minutoli**, n.q. di Pres. p.t. della ASD Battipagliese Volley, per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 16 Statuto FIPAV, 19, 21 e 24 R.A.T. FIPAV, 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, Guida Pratica Tesseramento 2023/24 - sezione Norme Tesseramento Atleti, per aver tesserato nella corrente stagione sportiva l'atleta G. P. senza essere in possesso di un modulo di primo tesseramento debitamente sottoscritto dall'atleta stessa e di un valido certificato medico-sportivo di idoneità agonistica all'esercizio della pallavolo;*
- ***ASD Battipagliese Volley**, in persona del Pres. p.t., per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 16 Statuto FIPAV, 2, 21 e 24 R.A.T. FIPAV, 1, 74 e 76 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, Guida Pratica Tesseramento 2023/24 - sezione Norme Tesseramento Atleti, a titolo di responsabilità indiretta per la condotta contestata al proprio Presidente;*

Il Tribunale Federale disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 12 Maggio 2024 in videoconferenza.

Alla predetta udienza si collegava, per la Procura, l'Avv. Umberto Pantanella. Per gli incolpati si collegava l'Avv. Nicola Napolione unitamente al Sig. Salvatore Minutoli.





Il Procuratore Federale, dopo illustrazione dell'atto di deferimento, concludeva per la dichiarazione di responsabilità disciplinare degli incolpati proponendo la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi tre a carico del Sig. Salvatore Minutoli e la sanzione della multa di Euro 300,00 a carico del sodalizio.

Il legale dell'incolpato illustrava le difese riportandosi integralmente alle deduzioni svolte nelle memorie difensive in atti ed alla documentazione a corredo della stessa, insistendo nelle rassegnate conclusioni.

il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione del rappresentante della Procura Federale e delle conclusioni dallo stesso rassegnate;
 - Udito il difensore degli incolpati e preso atto delle conclusioni dallo stesso rassegnate;
- Preso atto delle memorie difensive depositate degli incolpati e della documentazione del procedimento;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dal provvedimento del 04 Marzo 2024 (prot/tess/0000260/24) a mezzo del quale l'Ufficio Tesseramento trasmetteva gli atti alla Procura Federale disponendo la revoca dell'omologa del tesseramento dell'atleta G. P. con il sodalizio ASD Battipagliese Volley, in quanto perfezionatosi senza la preventiva acquisizione della sottoscrizione del modulo F ed in assenza di certificazione medica di idoneità all'attività sportiva agonistica della pallavolo.

Avviate le indagini preliminari dalla Procura Federale Fipav, con l'acquisizione di tutta la documentazione allegata, veniva trasmessa la comunicazione delle conclusioni delle indagini agli odierni incolpati i quali facevano pervenire alcune deduzioni difensive nelle quali, sostanzialmente, veniva invocata la assoluta buona fede del sodalizio e del suo Presidente nell'aver tesserato l'atleta G. P. , tenuto conto che la stessa era stata tesserata per oltre dieci anni con il sodalizio incolpato ed anche per la stagione sportiva in corso era perfettamente consapevole del tesseramento perfezionatosi in data 14 Luglio 2023. Veniva precisato, infatti, che l'atleta, benché regolarmente convocata per l'inizio dell'attività sportiva ed invitata ad effettuare la visita medica di idoneità sportiva, aveva solo richiesto nel mese di Febbraio 2024 di poter essere trasferita ad altro sodalizio così attestandosi la piena consapevolezza del tesseramento già effettuato.



A seguito della richiesta di audizione formulata dalla difesa degli incolpati, il Sig. Salvatore Minutoli, in data 09.04.2024, veniva ascoltato dalla Procura Federale, ed in tale occasione lo stesso confermava le deduzioni difensive già svolte precisando di essere sempre stato in buoni rapporti con l'atleta almeno fino a febbraio 2024 quando la stessa aveva comunicato di voler andare a giocare con un'altra società. Il Sig. Minutoli ribadiva di essersi adoperato, una volta informatosi con la Federazione, per proporre all'atleta una soluzione che potesse essere appagante anche per il sodalizio ma tale proposta non aveva avuto riscontro.

La Procura Federale Fipav, ritenendo, comunque, sussistenti gli elementi di colpevolezza a carico degli incolpati ed esaurita la fase istruttoria, deferiva gli incolpati medesimi innanzi a questo Tribunale con i capi di incolpazione riportati in epigrafe.

Il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione, ritiene che le circostanze poste a fondamento dell'odierno procedimento siano documentalmente provate e che la condotta contestata sia stata comunque assunta in violazione delle norme federali sul tesseramento. Risulta provato, infatti, che il sodalizio ASD Battipagliese Volley, a mezzo del suo legale rappresentante, in data 14 Luglio 2023, abbia provveduto ad effettuare il tesseramento dell'atleta G. P. senza la preventiva acquisizione della sottoscrizione del modulo F da parte dell'atleta ed in assenza di certificazione medica di idoneità all'attività sportiva agonistica della pallavolo.

In proposito le difese degli incolpati, pur avendo chiarito la dinamica della vicenda anche in relazione ad una potenziale consapevolezza dell'atleta in merito all'avvenuto tesseramento da parte del sodalizio, non possono trovare accoglimento, attesa la gravità delle violazioni della normativa federale in esame con particolare riferimento all'obbligo di preventiva acquisizione, prima del tesseramento, del certificato di idoneità sportiva da parte del sodalizio.

Infatti, la mancata acquisizione del certificato medico, prima del tesseramento, integra gravi profili di responsabilità a carico del sodalizio e del suo Presidente, il quale, sulla base della normativa federale, aveva il preciso obbligo ed onere di non tesserare l'atleta in mancanza di idonea certificazione.

A mente della normativa federale applicabile: *“il legale rappresentante dell'associato è responsabile dell'ottemperanza all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per gli atleti che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati)”*.



Il legale rappresentante dell'associato, quindi, è responsabile dell'ottemperanza all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva dell'atleta risulta essere, nel contempo, garante nei confronti degli organi federali di tale acquisizione, tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per gli atleti che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati). Inoltre, la condotta contestata appare ulteriormente aggravata dalla mancata acquisizione della sottoscrizione del modulo di tesseramento da parte dell'atleta prima del suo tesseramento, quale circostanza che di per sé giustifica la revoca dell'omologa, non essendo al riguardo condivisibili le giustificazioni addotte dagli incolpati collegate alla lunga militanza dell'atleta nel sodalizio incolpato o alla sua consapevolezza dell'avvenuto tesseramento.

Il Tribunale, pertanto, ritenendo in ogni caso sussistenti le violazioni della normativa federale, delibera di infliggere a carico degli incolpati le sanzioni disciplinari così come vengono determinate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere:

- a carico del Sig. Giovanni Minutoli n.q. di Presidente del Sodalizio ASD Battipagliese Volley la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 3 (tre);
- a carico del Sodalizio ASD Battipagliese Volley, in persona del suo Presidente pro tempore, la sanzione della multa di € 300,00 (trecento/00).

Roma, lì 26 Giugno 2024.

Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 26 Giugno 2024